

Liceo N. Jommelli- Aversa

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Revisione operata, ai sensi della L.150, in seduta Collegio docenti e Consiglio di Istituto del
15/05/2025

Nel quadro delle disposizioni normative vigenti, la valutazione, quale parte integrante del processo educativo, assume una funzione formativa, orientativa e inclusiva, finalizzata a sostenere e promuovere il percorso di crescita personale e il successo formativo di ogni alunno, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità. Tale impostazione è sancita dal **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, che definisce la valutazione come strumento per favorire l'apprendimento e lo sviluppo complessivo della persona. Inoltre, la recente **Legge 1° ottobre 2024, n. 150**, recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*", ha introdotto significative modifiche al sistema di valutazione, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza, l'efficacia e la trasparenza dei processi valutativi.

Criteri di valutazione comuni

La normativa sulla valutazione attribuisce la funzione docimologica ai docenti, secondo criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di merito da attribuire agli alunni in base ai risultati conseguiti. Essa è da intendersi quale vero e proprio processo nel quale hanno importanza sia l'aspetto didattico esplicitato attraverso la resa nelle varie discipline espressa nei voti delle prove scritte ed orali, sia quale riferimento ai livelli di partenza e di arrivo sia quale esito riportato nei rapporti interpersonali, nell'impegno profuso nello studio e nella frequenza delle lezioni. Essa deve: fornire un controllo non solo sui prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi (se c'è riflessione sul proprio apprendimento). La valutazione deve essere in grado anche di individuare le cause che provocano risultati di fallimento per poter predisporre strategie di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi. Nella pratica didattica esistono due momenti strettamente legati tra loro:

- a) Verifica formativa: si tratta di una verifica che si svolge contestualmente al percorso di insegnamento -apprendimento con lo scopo di avere informazioni su come lo studente apprende, per orientare e adattare il processo formativo in maniera che sia più efficace. La verifica formativa o in itinere fornisce elementi di valutazione tali da consentire, eventualmente, modifiche in itinere del percorso formativo che riguarda la classe e/o l'alunno;
- b) Verifica sommativa: si tratta di una verifica che serve, soprattutto, ad accertare se le competenze che caratterizzano il curriculum di una disciplina siano state acquisite e se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze l'alunno abbia raggiunto. Si possono utilizzare diversi strumenti di verifica, dalle prove strutturate (disciplinari e pluridisciplinari) alla osservazione sistematica dei comportamenti, la cui utilità è diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si opera.

Tipologie degli strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati

Saranno utilizzati tutti gli strumenti di verifica previste dalla vigente normativa e dagli indirizzi ministeriali. Tutte le tipologie di prova prevedono la predisposizione di apposite griglie di misurazione. Per il quinto anno si prevedono simulazioni delle prove scritte d'esame.

Prove scritte

Le prove scritte, non più di una nello stesso giorno, saranno svolte mensilmente o secondo i tempi previsti dalla programmazione e restituite agli studenti in breve tempo, per rendere efficace la correzione. Le prove scritte, corrette e registrate, saranno depositate presso l'Ufficio di Vice-Presidenza.

Prove orali

Le prove orali, necessarie per la misurazione delle capacità di argomentare e delle capacità espressive, saranno effettuate in numero compatibile con le ore di lezione disponibili e secondo i tempi della programmazione di ciascuna disciplina. Quando le attività didattiche vengono svolte in gruppo, la valutazione del prodotto di gruppo è integrata da un giudizio sull'apporto dato dai singoli componenti.

Allegato:

RUBRICA UNICA PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Fermo restando quanto indicato dalle linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, nonché dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo, la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione del curriculum trasversale e conseguite attraverso la realizzazione dei percorsi interdisciplinari.

VERIFICHE

Le prove di verifica coinvolgeranno sia la sfera dei traguardi di competenza che l'ambito delle conoscenze acquisite. Saranno pluridisciplinari e potranno vertere su compiti di realtà, quali, ad esempio: produzioni digitali, elaborazione di relazioni, stesura di articoli di giornale, compilazione di dossier, reportage. Relativamente alle abilità e competenze, saranno prevalentemente presi in considerazione compiti di realtà, entro i quali saranno valutati i seguenti aspetti: - assolvere un incarico; - realizzare un progetto; - cimentarsi in una performance; - portare a termine uno specifico impegno di lavoro nelle attività progettuali; - risolvere un problema in contesti diversi; - uso critico degli strumenti digitali; - originalità nelle ricerche personali; - partecipazione attiva, impegno e partecipazione. In allegato la griglia di valutazione per l'attribuzione del voto di Educazione civica.

Allegato:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Criteri di valutazione del comportamento

Il comportamento degli studenti rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo ed educativo, incidendo in modo significativo sulla qualità della convivenza scolastica, sul benessere relazionale della comunità educativa e sulla formazione del senso di responsabilità e cittadinanza attiva. Le normative in materia sono oggetto di costante aggiornamento, in quanto il comportamento costituisce un

aspetto particolarmente delicato e strategico nella costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi e rispettosi delle regole comuni. L'evoluzione normativa risponde all'esigenza di garantire strumenti di valutazione coerenti con i valori educativi della scuola e capaci di promuovere atteggiamenti responsabili, maturi e collaborativi. In tale prospettiva, si evidenzia che le disposizioni relative alla valutazione del comportamento, già delineate dal D.P.R. 122/2009, sono state recentemente modificate dalla Legge n. 150/2024, che ha introdotto nuovi criteri e strumenti, orientati a una valutazione più articolata e descrittiva, con particolare attenzione al rispetto delle regole, alla partecipazione attiva e al contrasto di comportamenti lesivi della dignità altrui.

La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado è espressa in decimi ed incide sulla decisione di ammissione all'anno successivo e all'esame di Stato.

Il voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo o all'esame di Stato conclusivo del ciclo.

La valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, tenendo conto del complesso del processo formativo e della crescita personale dell'alunno.

Relativamente all'ammissione dei candidati interni all'esame di stato, la Legge n. 150/2024 stabilisce che:

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

La valutazione del comportamento si riferisce a:

- rispetto del regolamento d'istituto,
- rispetto delle regole della convivenza civile,
- partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.

In allegato la griglia per la valutazione ordinaria del voto di condotta.

Allegato:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Validità dell'anno scolastico

La validità dell'anno scolastico è regolata dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 7 D.P.R. 122/2009, le quali stabiliscono che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". L'articolo 14, comma 7, del suddetto Regolamento, prevede, inoltre, che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla

classe successiva o all'esame finale di ciclo". La Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011 chiarisce che "Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista nei seguenti casi: -Assenze per motivi di salute debitamente documentati - Ricoveri ospedalieri debitamente documentati - Day Hospital documentati - Gravissimi problemi di famiglia documentati.

Criteri per l'ammissione classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che rispettano tutti i criteri di seguito elencati:

- non hanno superato il limite massimo delle ore previste dal piano di studi personalizzato, salvo deroghe;
- hanno ottenuto una valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi;
- hanno conseguito una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline.

È considerato sufficiente il profitto dell'alunno che abbia conseguito gli obiettivi minimi delle discipline, individuati nelle programmazioni collegiali ed individuali (dipartimenti, riunioni disciplinari, consigli di classe, piani di lavoro, relazioni finali).

Criteri per la non ammissione alla classe successiva

Si prevede la non ammissione alla classe successiva in uno dei seguenti casi:

- a) L'alunno ha ottenuto una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;
- b) L'alunno ha superato il limite massimo di ore di assenze consentite, comprensivo di deroghe
- c) L'alunno ha riportato almeno tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3)
- d) L'alunno ha riportato almeno due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3) ed un'insufficienza meno grave (voto pari a quattro)
- e) L'alunno ha riportato più di tre insufficienze.

Sospensione di giudizio

Gli alunni che abbiano riportato, in sede di scrutinio finale, massimo fino a tre insufficienze, tranne nei casi di tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3) o almeno due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3) ed un'insufficienza meno grave (voto pari a quattro), saranno ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio. La sospensione di giudizio può riguardare solo segmenti delle singole discipline e non tutto il programma svolto nell'anno scolastico. La scuola comunicherà alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal C.d.C. indicando le specifiche carenze rilevate e i voti di tutte le discipline, insieme agli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche. L'Istituto attiverà corsi di recupero nei mesi estivi rivolti agli alunni interessati. Nel caso che i genitori ritengano di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola dovranno comunicarlo per iscritto. Tutti gli alunni con sospensione di giudizio dovranno sottoporsi alle prove di verifica predisposte dall'Istituto entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (inizio settembre).

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Ammissione candidati interni.

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/2009;
- b) aver conseguito almeno la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- c) aver conseguito almeno la sufficienza in condotta.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sarà anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dei percorsi PCTO.

Ammissione candidati esterni

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d'ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, e della legge 150 del 2024.

Il Consiglio di Classe, nella determinazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito della banda di oscillazione fissata,

procederà all'assegnazione del relativo punteggio sulla base dei criteri specificati nell'allegato.

All'interno della fascia di attribuzione del credito corrispondente alla media dei voti dello scrutinio finale, il punteggio più alto può essere assegnato solo se il voto di comportamento è pari ad almeno nove decimi. Nell'ambito della banda di oscillazione prevista, l'assegnazione del punteggio avverrà sulla base dei criteri definiti nell'allegato 'Criteri di attribuzione del credito scolastico'.

Allegato: CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO